



| |
|------------------------|
| ALLEGATO "B" AL |
| N. 4154 DI REP. |
| E AL N. 18865 DI FACC. |

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
VIA CAMBOARA 26/A - PONTE TARO DI NOCETO PR
C.F. P. IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Parma 00155940349

*Atto costitutivo della Società dott. Vincenzo Bandini, Notaio in Parma,
rogato il 6 settembre 1950. Visto depositato ed annotato nella
Cancelleria del Tribunale di Parma il 21 novembre 1950
n. 22217 Reg. d'Ordine e n. 3041 Reg. Società.*

*R.E.A. di Parma n. 54519
Iscrizione Tribunale di Parma n. 5861.*

STATUTO SOCIALE



**TESTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 24 SETTEMBRE 2012 - IN VIGORE DALLO STESSO GIORNO**

NOME-SCOPO-SEDE-DURATA**ART. 1**

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "AUTOCAMIONALE DELLA CISA – Società per azioni".

ART. 2

La Società ha per scopo ed oggetto principale la progettazione, la costruzione e l'esercizio di una autostrada valicante l'Appennino e congiungente l'Autostrada del Sole con l'Autostrada Ligure – Toscana, nonché di un suo completamento mediante il raccordo con l'Autostrada del Brennero.

Per il conseguimento degli oggetti di cui sopra si intendono compresi nello scopo sociale:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei collegamenti e delle opere annesse;
- b) la gestione delle strade stesse e l'utilizzazione dei relativi diritti di passaggio, sia diretti che per concessione, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni mobili ed immobili;
- d) le concessioni di impianti pubblicitari nella zona della strada, di impianti di rifornimento automobilistici e stazioni di servizio, di officine meccaniche, bar, ristoranti ed attività affini;
- e) la costruzione e gestione di oleodotti, gasdotti ed elettrodotti in apposite sedi ricavate nella strada, con relative stazioni di pompaggio e trasformazione, posti di controllo e vigilanza direttamente od in concessione, nonché la costruzione e la gestione di reti telematiche e telefoniche;
- f) in genere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale ed industriale, mobiliare ed immobiliare, in Italia ed all'estero, che fosse ritenuta opportuna dal Consiglio di amministrazione, nonché dagli altri Organi Sociali nell'ambito delle loro competenze, ed in particolare l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Società, Enti od Imprese che abbiano oggetto analogo connesso od affine al proprio, il tutto nei limiti della legislazione vigente in materia di attività finanziaria e creditizia e comunque non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.

La Società può ricevere dai soci finanziamenti infruttiferi e non, con obbligo di rimborso, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3

La Società ha sede nel comune di Noceto (Parma).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, insediati uffici, agenzie, succursali, rappresentanze anche in altre località.

ART. 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

CAPITALE**ART. 5**

Il capitale sociale è di Euro 41.600.000,00 (quarantunomilioneiseicentomila) rappresentato da numero 83.200.000 (ottantatremilioniduecentomila) azioni da Euro 0,50 (cinquanta centesimi) cadauna. In data 24 settembre 2012 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato un aumento a pagamento in via scindibile del capitale sociale fino a massimi Euro 41.600.000,00 (quarantunomilioneiseicentomila), mediante emissione, da eseguirsi in una o più tranches entro il 31 dicembre 2016, di n. 83.200.000 (ottantatremilioniduecentomila) nuove azioni del valore nominale di Euro

0,50 (cinquanta centesimi) cadauna, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, con mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sua attuazione, anche frazionata, in ragione delle effettive occorrenze che potranno manifestarsi in sede di sviluppo del programma operativo della Società.

ART. 6

Con deliberazione dell'Assemblea il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche aventi diritti diversi da quelli delle precedenti.

ART. 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni e i diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale non potranno essere trasferiti per atto tra vivi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

Non sono soggetti ad autorizzazione i trasferimenti di azioni che avvengano a favore:

- di altri soci;
- del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado;
- di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, deve comunicare al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene concesso, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non conceda l'autorizzazione alla vendita, il socio avrà diritto al recesso per tutte o parte delle sue azioni.

Qualora l'Assemblea deliberi la soppressione della clausola di gradimento di cui al presente articolo, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

A S S E M B L E E

ART. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9

Ogni azione dà diritto ad un voto.



ART. 10

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani (Il Sole 24 Ore, Gazzetta di Parma) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta e comunque entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione due giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 12

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 13

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano in età o in mancanza di esso, dalla persona all'uopo eletta dai partecipanti all'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea e gli Scrutatori vengono designati dal Presidente; quando il verbale è redatto da un notaio, questi funge anche da Segretario.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata oltre la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, e delibera con il voto favorevole di oltre il 50% del capitale sociale.

Salvo che avvengano per acclamazione unanime, le nomine alle cariche Sociali hanno luogo secondo le procedure previste nel successivo art. 17.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni concernenti le modifiche delle disposizioni contenute negli articoli 2, 1° comma; 15, 3° e 4° comma; 17 e 25 dello Statuto sociale, nonché quelle aventi per oggetto operazioni di fusione o scissione della Società, sono assunte con il voto favorevole di più del 70% del capitale sociale.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà della totalità delle azioni in capo agli Enti Pubblici.

Tale maggioranza qualificata è richiesta anche per la modifica delle disposizioni contenute nei commi 4, 5 e 6 del presente art. 14.

ART. 15

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, le deliberazioni indicate nel 4° comma dell'art. 14 dello Statuto sociale sono assunte con il voto favorevole di più del 70% del capitale sociale.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà della totalità delle azioni in capo agli Enti Pubblici.

In tutti gli altri casi, l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più del terzo del capitale sociale.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare dal verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE**ART. 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da non meno di 11 e non più di 31 membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti. Prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti anzidetti.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:


- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di [15] membri, almeno [3] amministratori, ovvero almeno [5] amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di [15] membri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.



La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati ed ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, dovrà essere presentata dai soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea corredata da i) nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati ii) dichiarazione di accettazione della candidatura e di non essere presente in altre liste e iii) dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. Candidato: voto di lista fratto 1;
2. Candidato: voto di lista fratto 2;
3. Candidato: voto di lista fratto 3;
4. Candidato: voto di lista fratto 4;
5. Candidato: voto di lista fratto 5;
6. Candidato: voto di lista fratto 6;
7. Candidato: voto di lista fratto 7;
8. Candidato: voto di lista fratto 8;
9. Candidato: voto di lista fratto 9;
10. Candidato: voto di lista fratto 10;
11. Candidato: voto di lista fratto 11;
12. Candidato: voto di lista fratto 12;
13. Candidato: voto di lista fratto 13;
14. Candidato: voto di lista fratto 14;
15. Candidato: voto di lista fratto 15;
16. Candidato: voto di lista fratto 16;
17. Candidato: voto di lista fratto 17;
18. Candidato: voto di lista fratto 18;
19. Candidato: voto di lista fratto 19;
20. Candidato: voto di lista fratto 20;
21. Candidato: voto di lista fratto 21;
22. Candidato: voto di lista fratto 22;
23. Candidato: voto di lista fratto 23;
24. Candidato: voto di lista fratto 24;
25. Candidato: voto di lista fratto 25;
26. Candidato: voto di lista fratto 26;
27. Candidato: voto di lista fratto 27;
28. Candidato: voto di lista fratto 28;
29. Candidato: voto di lista fratto 29;
30. Candidato: voto di lista fratto 30;
31. Candidato: voto di lista fratto 31.

Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

Nell'ipotesi in cui la percentuale complessiva posseduta dagli Enti Pubblici sia inferiore al 25% del Capitale Sociale, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, non meno del 25% dei Consiglieri, e comunque non meno di 3, saranno espressi dagli Enti Pubblici.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente si procederà alla elezione del Consiglio attraverso due votazioni separate: la prima, riservata ai Soci privati e la seconda riservata agli Enti Pubblici.

All'interno di tali separate votazioni potranno essere presentate una o più liste. Le liste presentate per la nomina dei Consiglieri espressi dagli Enti Pubblici dovranno contenere l'indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ente pubblico che ha provveduto alla sua designazione. La metodologia di elezione dei Consiglieri sarà la medesima indicata ai precedenti commi 2 e 3.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del c.c. nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e si dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi Membri uno o più Vice Presidenti e, qualora l'Assemblea non abbia provveduto, elegge il Presidente.

In ogni caso, il Presidente è eletto tra i Consiglieri designati dagli Enti Pubblici.

I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ART. 19

Il Consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Società od in altro luogo, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e sia indicato l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci Effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'Avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In ogni caso l'avviso di convocazione del Consiglio deve pervenire alla residenza o al diverso indirizzo comunicato alla Società da ogni Consigliere e da ogni Sindaco effettivo.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, la presidenza spetterà al Consigliere più anziano di età.

ART. 21

I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, sono stabiliti al tempo della nomina dall'Assemblea. Ai Membri del Consiglio e del Comitato esecutivo spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Consiglieri delegati e del Segretario, se nominato, viene stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

ART. 22

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari e opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.



Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico.

Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, al Presidente e ad altri dei suoi membri.

Può nominare altresì un Comitato esecutivo determinandone i compiti.

Il Comitato esecutivo sarà costituito, a scelta del Consiglio di amministrazione, da non più di nove membri tra i quali il Presidente, i Vice Presidenti e il/i Consigliere/i Delegato/i, se nominato/i.

Non meno del 25% della globalità dei membri del C.E. dovrà essere costituito da consiglieri di espressione degli Enti Pubblici.

Il Comitato esecutivo resta in carica per il tempo che sarà determinato dal Consiglio e comunque per un tempo non superiore a quello di durata del Consiglio stesso; le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Membri, le deliberazioni sono prese validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, rilasciare mandati speciali anche a persone estranee al Consiglio stesso nonché nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti, i poteri ed il compenso.

ART. 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con il conseguente uso della firma sociale; in caso di sua assenza o impedimento, tale funzione viene espletata dai Vice Presidenti disgiuntamente fra loro in ordine di età o anche dai Consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita.

Il Legale Rappresentante della Società, individualmente nei casi d'urgenza e su mandato del Consiglio di Amministrazione negli altri casi, ha la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e Cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può inoltre nominare, anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione, procuratori speciali, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con le limitazioni, attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune.

Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta di convocare il Consiglio, di dirigere le riunioni, e di sovrintendere alla redazione – da effettuarsi dal Segretario – del verbale delle riunioni stesse e di sottoscriverlo assieme al Segretario.

Spetta inoltre al Presidente il compito di proporre agli Organi collegiali le linee di indirizzo della politica aziendale e della pianificazione delle attività sociali.

SINDACI

ART. 25

Il Collegio sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi.

Ai sensi della vigente normativa, la designazione del Presidente del Collegio sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la designazione di un Sindaco effettivo è riservata all'Ente Nazionale per le Strade – ANAS S.p.A.

La nomina dei rimanenti tre Sindaci effettivi, salvo che avvenga per acclamazione unanime, avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci. Ogni socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1° Candidato: voto di lista fratto 1;

2° Candidato: voto di lista fratto 2;

3° Candidato: voto di lista fratto 3.

Risulteranno eletti coloro che, nel limite dei tre sindaci da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo sindaco da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, non meno di un membro del Collegio Sindacale sarà espresso dagli Enti Pubblici, riuniti in una o più apposite liste.

La nomina dei sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti effettivi. In tal caso tuttavia, i voti raccolti da ciascuna lista dovranno essere divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1° candidato voti di lista fratto 1;

2° candidato voti di lista fratto 2

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai Sindaci spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni della loro carica

BILANCIO

ART. 26

I bilanci d'esercizio si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge nonché della convenzione di concessione, alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

ART. 27

Gli utili di esercizio, detratta una somma non inferiore al 5% degli stessi, da destinare alla riserva legale finché la stessa non abbia raggiunto i limiti fissati dalla legge, saranno distribuiti tra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti di legge, non ne stabilisca in tutto o in parte una diversa destinazione.

ART. 28

Ove consentito dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ART. 29

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea.

I dividendi, non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui vennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

RECESSO

ART. 30

Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dal presente statuto i soci potranno esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ragione del



patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della società della lettera raccomandata con cui il socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

SCIoglimento

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito tra le azioni.

ART. 32

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto valgono le norme di Legge vigenti.

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale si considera quale domicilio degli Azionisti quello che risulta dal libro dei Soci.

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società resta convenuta la competenza del Tribunale di Parma.

ART. 33

Con riferimento al concetto di "giorni liberi", al fine del valido decorso del termine prescritto dalle clausole del presente statuto, si deve intendere che non si considerano né il giorno iniziale né quello finale.

F.to: Giulio Burchi.

F.to: Carlo Maria Canali.